



TRIBUNALE DI VENEZIA  
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

N. 9195/2020 r.g.n.r.

N. 1171/2021 r. Gip

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice per le Indagini Preliminari, Francesca Zancan,  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18 giugno 2021,  
letti gli atti del procedimento indicato in oggetto pendente a carico di Ballasso Natalino e Annachiara, in atti generalizzati, indagati per il reato di cui all'art. 595 commi 1 e 3 c.p.,  
vista la richiesta di archiviazione datata 16 novembre 2020,  
esaminato l'atto di opposizione tempestivamente depositato dalla persona offesa, Luca Zaia, rilevato che nel corso dell'udienza Luca Zaia, a mezzo del proprio procuratore speciale, ha rimesso la querela nei confronti di Annachiara canestrinilex.com studio legale rechtskanzlei law firm, che ha accettato, e che con ordinanza pronunciata in udienza è stata dichiarata l'estinzione del reato commesso dalla predetta ed è stata disposta l'archiviazione del procedimento nei confronti della stessa,  
sentito l'indagato Natalino Ballasso e sentiti di difensori delle parti, comparsi all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione,

osserva.

Luca Zaia, agendo sia in proprio sia quale Presidente della Giunta Regionale del Veneto, si oppone alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in ordine alla denuncia per diffamazione sporta nei confronti di Natalino Ballasso per quanto da questi scritto e condiviso sulla sua pagina *Facebook* in data 7 maggio 2020 e nelle date antecedenti.


La vicenda nasce da un post pubblicato da Marco Forieri nella propria bacheca *Facebook* – successivamente rimosso e disconosciuto – in cui questi riporta un episodio in cui Luca Zaia, in occasione di un concerto in una discoteca del noto gruppo del quale Forieri faceva parte (Pitura Freska), sarebbe entrato in camerino e avrebbe offerto compagnia femminile.

Con atto del 2 aprile 2020 Luca Zaia ha denunciato diverse persone per aver avviato una campagna ritenuta diffamatoria nei suoi confronti e, affermando la falsità dell'episodio oggetto del post sopra indicato, ha chiesto procedersi penalmente contro Forieri e contro i soggetti che avevano condiviso il post, tra i quali Annac canestrinilex.com studio legale rechtskanzlei law firm (nei confronti della quale la querela è stata rimessa all'udienza del 18.6.2021).

L'autore del post originario in data 7 maggio 2020, alle ore 15:42, ne ha cancellato il contenuto e al suo posto ha pubblicato il seguente commento: *"Il post su Luca il governatore è falso e lesivo nei suoi confronti e verso di me, diffido dal dividerlo. È una fake news. Non siate sciocchi!"*.

Con atto di querela integrativo, depositato il 28 maggio 2020, Luca Zaia ha chiesto, tra le altre cose, che si procedesse penalmente nei confronti di Natalino Ballasso per aver condiviso (in data 7 maggio 2020 alle ore 00:39, dunque poche ore prima che venisse cancellato) il post di Marco Forieri sulla propria pagina *Facebook* e per aver pubblicato diversi altri commenti, a sua firma, inerenti l'attività o comunque la persona di Luca Zaia.

L'opponente lamenta la lesione arrecata alla propria reputazione dalla condivisione del post di Forieri e dai predetti commenti, ritenuti diffamatori e non scriminati dall'esercizio del diritto di critica.

Preliminarmente si osserva che, a prescindere dalla questione se la remissione della querela nei confronti di Annacl  produca o meno effetti estensivi nei confronti del coindagato Natalino Ballasso, questi ha in ogni caso implicitamente rifiutato di volersene avvalere.

A norma dell'art. 155, comma 2, c.p., infatti, la remissione fatta a favore di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ruscata.

L'indagato, in sede di spontanee dichiarazioni, ha dichiarato di non ritenere di doversi scusare non avendo commesso alcun illecito, di aver considerato quanto scritto da Forieri una mera battuta, anche alla luce del personaggio in questione, di aver accompagnato la condivisione del post con un proprio commento che si legava all'ultima frase del post stesso, dal contenuto evidentemente satirico.

Venendo al merito, non appare necessario richiamare in questa sede i principi, pacifici ed espressamente condivisi da tutte le parti coinvolte, in tema di limiti alla libertà di manifestazione del pensiero come cristallizzati dai numerosi, noti, arresti giurisprudenziali.

Né appare necessario richiamare l'importanza della tutela della reputazione individuale, che è parimenti un diritto inviolabile strettamente legato alla dignità della persona, che rischia di essere irrimediabilmente compromesso dalla capacità e rapidità di diffusione di notizie non veritiere che gli attuali mezzi di comunicazione di fatto consentono, in assenza di efficaci rimedi, con gravi ripercussioni sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica della vittima.

Nel caso in esame il ruolo di esponente politico di primo piano rivestito dalla persona offesa, nonché quello istituzionale, hanno una concreta incidenza sulla individuazione dei predetti limiti e del punto di bilanciamento dei valori in gioco.

In stretta connessione con tale profilo, viene in rilievo il diritto di satira, invocato dalla difesa dell'indagato, che sostiene che sotto tale chiave di lettura vadano letti il post di Forieri e il commento del Ballasso.

Con riguardo ai commenti diversi dalla condivisione del post di Forieri, con i quali Natalino Ballasso esprime la propria disapprovazione – ma anche il proprio disprezzo – in ordine all'operato e alla

persona di Luca Zaia, va immediatamente affermata la infondatezza della notizia di reato, per i motivi esposti dal Pubblico Ministero, che si condividono e devono qui intendersi richiamati: sia quanto al contenuto, sia quanto alle modalità espressive, tali commenti costituiscono senz'altro espressione del diritto di critica che in un sistema democratico ogni soggetto con un ruolo politico e di gestione della cosa pubblica deve saper accettare.

Quanto al post censurato, condiviso dal Ballasso e così divulgato ad un numero maggiore di destinatari, si pone una diversa questione legata alla falsità della circostanza riportata nel post medesimo e che attiene a un aspetto estraneo alla dimensione pubblica della persona offesa.

Il Pubblico Ministero, richiamando l'orientamento giurisprudenziale espresso nella nota sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione n.3981 del 2016, esclude la natura illecita della condotta di condivisione di un contenuto diffamatorio se effettuata da un soggetto non rientrante in categorie di soggetti contraddistinte da un ruolo e una posizione di garanzia che impongono un controllo delle fonti da cui le notizie promanano e se non accompagnata da una manifestazione di pensiero autonomo, adesiva al contenuto diffamatorio.

Tale interpretazione non appare pienamente condivisibile ma risulta in effetti la unica concretamente possibile, alla luce delle modalità comunicative offerte dai *social network* e della loro pervasiva diffusione: la questione delle c.d. *fake news* e dei loro potenziali effetti distorsivi e dirompenti sulla pubblica opinione richiede una regolazione normativa adeguata e non può risolversi nell'intervento, dal forte sapore censorio, da parte dell'autorità giudiziaria.

Sulla base di tale impostazione, e in considerazione di quanto si viene di seguito ad esporre, deve escludersi la illiceità della condotta dell'odierno indagato alla luce del carattere satirico del commento ("*e se lo dice Furio*") con cui Natalino Ballasso ha accompagnato il rilancio del post, commento evidentemente legato all'ultima frase del Forieri ("*Ora è il nostro governatore, figata!*") e non all'episodio riportato nel periodo precedente.

Va evidenziato che la satira, in quanto forma d'arte e come tale svincolata da qualsivoglia giudizio nel merito, non postula la continenza della forma espositiva né la verità dei suoi contenuti; il bilanciamento con il diritto alla reputazione e all'onore della persona presa di mira va trovato in primo luogo nella connessione con la dimensione pubblica di quest'ultima e, in secondo luogo, ove sia fondata su un dato falso, nella trasparenza del contesto, che deve essere di inequivoca inverosimiglianza (cfr. Cass. sez. V, Sentenza n. 34129 del 10.5.2019, dep. 26.7.2019; Cass. Sez. 5, sentenza n. 4695 del 15.12.2016, dep. 31.1.2017).

Orbene, a prescindere dalla valutazione circa la natura diffamatoria o meno del post pubblicato dal Forieri sulla propria pagina Facebook (post che egli stesso ha espressamente definito "lesivo" nei confronti della odierna persona offesa), si ritiene che la condivisione del messaggio in questione da parte del Ballasso non assuma carattere a sua volta diffamatorio alla luce delle caratteristiche del personaggio comico e dissacrante che egli notoriamente impersona in uno con il contesto,

evidentemente irriverente, in cui il post è stato riproposto: contesto in cui non ha rilievo la notizia (ancorché falsa) rilanciata in seconda battuta quanto piuttosto l'effetto di schernire e umanizzare un potente, anzi uno dei soggetti più potenti nel contesto territoriale, politico e sociale del momento, anche per il tasso di consenso raggiunto.

Il reato ipotizzato a carico del Ballasso appare dunque scriminato dall'esimente del diritto di critica in forma satirica.

Si ritiene peraltro la non configurabilità del reato di diffamazione anche alla luce del difetto di consapevolezza in capo al Ballasso in merito alla falsità delle dichiarazioni del Forieri, il quale solo successivamente ha provveduto a cancellare il post da egli stesso definito "lesivo", addirittura diffidando altri dal condividerlo.

Per questi motivi, non si ritiene che gli elementi acquisiti siano sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio.



P. Q. M.

Ordina l'archiviazione del procedimento in epigrafe indicato e dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Manda alla Cancelleria gli adempimenti di rito.

Venezia, 27 luglio 2021

Il Giudice per le Indagini Preliminari  
Francesca Zancan



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Cristina Barbieri

